

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI INERENTI LA MOROSITÀ DELLA TASSA ANNUALE

(Espressamente prevista dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382 "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali")

Riferimenti di legge

Secondo quanto riportato dall'art. 50 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925 "il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 e dall'art.18, dà luogo a Giudizio Disciplinare".

Art. 18 - *Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine. I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.*

Art. 37 - *Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:*

omissis

2) prende i provvedimenti disciplinari;

4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;

1 – Premessa

1.1) Considerato che ogni anno il numero dei colleghi inadempienti, cioè di coloro che non pagano o pagano in ritardo il contributo di iscrizione aumenta in modo preoccupante;

1.2) Che per ogni iscritto all'Ordine Provinciale, la segreteria versa la quota associativa al CNAPPC, anche per coloro che non pagano il contributo di iscrizione, creando un disavanzo che ogni anno aumenta in modo considerevole;

1.3) Considerato tale comportamento disdicevole anche sotto il profilo deontologico, nei confronti dei colleghi che provvedono regolarmente a quanto stabilito dalla legge;

2 – Finalità

2.1) Al fine di intraprendere un percorso condiviso e coerente con le norme deontologiche professionali per ricorrere contro gli iscritti che non ottemperano all'obbligo del pagamento del contributo annuale, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce, approva il seguente regolamento.

2.2) Posizione di morosità. L'iscritto ha l'obbligo di corrispondere il contributo annuale al ricevimento della comunicazione inviata per posta dall'Ordine nel quale si indica la scadenza del pagamento stabilito.

Qualora l'iscritto non provveda al pagamento entro l'anno di riferimento (**31 dicembre**), viene considerato inadempiente e quindi moroso.

2.3) Per non intraprendere provvedimenti disciplinari riconducibili a dimenticanze od incomprensioni, la procedura che viene adottata dall'Ordine, avrà luogo solo a seguito di avvertimenti comunicati sia con posta e-mail certificata, tramite fax. e/o tramite servizio postale.

Il primo avvertimento verrà attivato entro il primo mese dell'anno successivo alla scadenza **(31 gennaio)**

In caso di ulteriore inerzia da parte dell'iscritto, il secondo avvertimento sarà inviato non oltre sessanta giorni dalla data del primo richiamo **(31 marzo)**

2.4) Resta fermo che l'iscritto che assume la posizione di moroso, secondo quanto stabilito al punto 2.2), non potrà godere di alcun servizio (certificati, opinamenti, corsi, incontri, visite guidate, appartenenza a commissioni ,segnalazioni per terne ,ecc.).

3 – Provvedimenti disciplinari

3.1) Fase preliminare

Avvio del procedimento:

Alla scadenza degli avvisi in cui l'iscritto non ha versato il contributo d'iscrizione, e quindi dopo **60 giorni** della data del secondo avviso si avvia la fase preliminare.

Terminata la fase preliminare – viene convocato il collega a comparire davanti al Consiglio dell'Ordine, con raccomandata A/R almeno **15 giorni** prima della data stabilita.

3.2) Se l'interessato si presenta alla convocazione e viene accertata l'inadempienza si delibera, nella seduta medesima, la sanzione.

Se non si presenta per un legittimo impedimento, il Consiglio nella seduta successiva a quella della prima convocazione , procede ad una seconda convocazione tramite raccomandata A/R almeno 15 giorni prima della data stabilita.

3.3) In caso l'iscritto non abbia ancora provveduto al pagamento o non si presenti alla convocazione dinanzi al Consiglio, o se presente venga accertata l'inadempienza, il Consiglio nella seduta medesima emetterà nei suoi confronti provvedimento di sanzione. La comunicazione di sospensione gli verrà comunicata tramite Ufficiale Giudiziario. Se durante il periodo della sanzione comminata l'iscritto provvederà al saldo di quanto dovuto ed incrementato come indicato al successivo punto **4**, il Consiglio revocherà il provvedimento sanzionatorio.

4. Interessi legali per morosità

Pervenuta la sanzione conseguente al provvedimento disciplinare, sulle somme dovute saranno applicati gli interessi legali di quanto dovuto.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE PROCEDURE

RIFERIMENTI	PROCEDURE DELL'ORDINE	TERMINI E VARIE	CONSEGUENZE	ALLEGATI E VARIE
Verifica della morosità 31 dicembre				
1° avvertimento entro il 31 gennaio	Raccomandata a.r			
2° avvertimento entro il 31 marzo	Raccomandata a.r			
Entro 30 giugno 1° comma Art.44 R.D. n.2537/1925	PRIMA FASE AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Audizione moroso da parte del consiglio dell'Ordine competente. Comunicazione al Pubblico Ministero	A) Archiviazione per non luogo a procedere B) Continuazione del procedimento e nomina consigliere relatore	Verbalizzazione
2° comma Art.44 R.D. n.2537/1925	SECONDA FASE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	Facoltà del moroso ad intervenire Facoltà dell'incolpato ad essere assistito da un difensore o da un esperto di fiducia	Audizione del relatore Audizione del moroso e/o del difensore. Delibera della sanzione	Convocazione dei membri del consiglio Citazione dell'incolpato Segnalazione al Pubblico Ministero Verbalizzazione
Art.44 R.D. n.2537/1925	TERZA FASE REDAZIONE DELIBERAZIONE E GIUDIZIO NOTIFICHE	Redazione e notifica del giudizio preferibilmente entro 30 gg dalla data del pronunciamento della sentenza.	Sospensione dalla professione	Notifica sentenza Al moroso Segnalazione sentenza al P.M